

- 13) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 14) Il canone di concessione è stato calcolato in base al Regolamento Amministrazione del Demanio Porto di Ancona e Litorale di Falconara M.ma, approvato con Ordinanza n.59 del 30.10.2018. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
- 15) Per gli anni successivi, il canone sarà rivalutato in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 16) Posto che la cauzione è stata prestata a mezzo fidejussione bancaria, il concessionario si impegna a provvedere, in caso di revoca o mancato rinnovo della polizza, alla costituzione - pena la decadenza della concessione - della cauzione in numerario o in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- 17) il Concessionario ha prestato un'assicurazione incendio con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 e con massimale di € 1.000.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per tutta la durata della concessione;
- 18) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata dalla Società Fincantieri S.p.A. - Cantiere di Ancona C.F.00397130584/P.IVA 00629440322, con sede legale in via Genova, 1 - Trieste, prot. n. ARR-2304 in data 22.03.2019, perfezionata con nota prot. ARR-3676 del 03.05.2019 e successive integrazioni;
Vista la nota con cui è stato avviato il procedimento recante prot. n. 2411 del 10.05.2019;
Vista la nota con cui è stata richiesta la pubblicazione presso l'albo pretorio del Comune di Ancona e della Capitaneria di Porto di Ancona, della domanda di concessione in oggetto, recante il n. 2452 del 14.05.2019;
Vista la nota prot.ARR-5466 del 18.06.2019 di attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Ancona dell'avviso pubblico della domanda di concessione in oggetto;
Vista la nota prot. ARR-5715 del 21.06.2019 di attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della Capitaneria di Porto di Ancona dell'avviso pubblico della domanda di concessione in oggetto;
Visto il parere favorevole rilasciato dalla Direzione Tecnica dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con nota prot. PAR-4459 del 31.07.2019;
Visto il parere favorevole rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Ancona con nota prot. n. U.25655 in data 06.08.2019, acquisito al prot. n. ARR-7700 in data 06.08.2019;
Vista la nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche, acquisita al prot.6978-22_07_2019;
Vista la delibera n. 25 in data 23/07/2019 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la cauzione dell'importo pari ad € 60.000,00, con validità a decorrere dal 03.05.2019 al 02.05.2024 prestata con fidejussione n. 12808/8200/788229 N.U. 482035 emessa da Intesa San Paolo il 14/10/2019, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;
Vista la nota prot.10628-30_10_2019, (parte integrante della presente concessione demaniale) con cui la Società Intesa San Paolo - Direzione Global Corporate - Udine ha attestato la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ex art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritte ed allegate alla superiore garanzia n.12808/8200/788229 N.U. 482035, come da richiesta di questo Ente prot.6271 del 28.10.2019, in sede di verifica ex D.P.R. 445/2000;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone consessorio per il periodo 03.05.2019 - 31.12.2019 di € 18.555,75 in data 27/06/2019, richiesto con atto di accertamento n. 00-104/2019 in data 10.05.2019;
Vista la polizza assicurativa RCT-RCO n.XIT0007642LI emessa in data 31.10.2019 dalla Società AXA Corporate Solution Assurance. per un importo assicurato RCT-RCO di € 1.000.000,00;
Vista la polizza incendio n. XIT0007645PR emessa in data 10/10/2019 dalla Società AXA Corporate Solutions Assurance con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 e con massimale di € 1.000.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale assunta al prot.10199 - 23_10_2019;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85, del D.lgs. 6/09/2011 n.159 della B.D.N.A. in data 08.10.2019 prot. PR_TSUTG_Ingresso_0046670_20190917, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 ed art. 91 comma 6 del medesimo decreto legislativo;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Visti gli atti d'ufficio;

IL CONCESSIONARIO
[Signature]

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in presso la sede societaria in Ancona, LUNGOMARE VANVITELLI, 80

Ancona, addì13/11/2019

IL CONCESSIONARIO
[Signature]

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli



ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona
il 22/11/19 al n° 1727 serie 1
con l'esazione di euro 2230,00
L'Ufficiale Rogante
(Avv. Matteo Paroli)

CONCEDE

a Fincantieri S.p.A.
di occupare una porzione di manufatto

codice fiscale 00397130584

P.IVA 00629440322

della superficie di metri quadrati 1.000,00

situato nel Comune di Ancona identificato in catasto fabbricati Fg. 11 p.la 2 sub. 45

e precisamente in ambito portuale – situato all'interno del comprensorio Ex Tubimar – “capannone n.4”

allo scopo di mantenere ed occupare una porzione di manufatto denominato “capannone n. 4”, situato all'interno del comprensorio Ex Tubimar per lo svolgimento di attività accessorie alla cantieristica, segnatamente deposito e movimentazione di strutture, arredi e merci non pericolose né infiammabili, senza attività di lavorazione.

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione

Canone annuo = € 27.871,80 (da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT)

Canone dovuto anno 2019 = € 18.555,75 (periodo dal 03/05/2019 al 31/12/2019)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, per mesi 48 dal 03/05/2019 al 02/05/2023.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie il bene demaniale occupato, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione, previo esperimento delle procedure di pubblicazione;

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti e/o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme di cui alla cauzione prestata che, potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone, alle cose ed in genere alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa nonché al manufatto, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione, è altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 3) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle, come in effetti le accetta.
- 4) Per le attività di cui la concessione demaniale in argomento è finalizzata, a cure ed oneri del competente datore di lavoro, dovranno essere condotte appropriate valutazioni dei rischi riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti. Tali valutazioni in particolare, in base alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..e del D.M. 10 marzo 1998, atterranno al rischio di interferenze e di incendi, ciò anche in considerazione delle attività limitrofe sia interne che esterne – all'unità immobiliare nella fattispecie interessata.
- 5) È obbligo del concessionario rispettare le norme previste dal D.P.R. 151/2011 e in generale alle norme di prevenzione incendi. Il concessionario dovrà rendere, a mezzo dichiarazione di tecnico abilitato circa la assoggettabilità o meno delle attività che si intende svolgere alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 151/2011;
- 6) Restano in capo al concessionario tutti gli obblighi ed i conseguenti oneri ricorrenti, in base alle vigenti disposizioni legislative, ai fini dello svolgimento delle attività di cui la concessione demaniale è preposta ivi inclusa:
 - L'adozione delle misure di prevenzione e tutela scaturenti dalle valutazioni dei rischi di cui al precedente punto 4);
 - Il conseguimento delle autorizzazioni e/o degli assensi comunque denominati dovuti, per il caso di specie, da parte di altri soggetti istituzionali a vario titolo competenti.
- 7) Lo stoccaggio di beni all'interno dell'unità immobiliare oggetto della concessione dovrà sempre avvenire con tutti gli accorgimenti atti a:
 - salvaguardare in ogni caso l'integrità e la stabilità degli elementi costruttivi – sia strutturali che di finitura ed impiantistici, dell'edificio demaniale interessato;
 - garantire la sicura stabilità degli stessi beni concessi, ciò anche in considerazione delle sollecitazioni indotte da potenziali eventi sismici o da accidentali urti di veicoli e macchinari in manovra.
- 8) Posto che compete al Concessionario assicurare il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n.81/2008, nonché la valutazione dei rischi derivanti dalla gestione delle attività nell'ambito della struttura di cui alla presente concessione, a tal proposito lo stesso dovrà produrre apposito D.V.R. redatto ai sensi del D.Lgs. n.81/2008;
- 9) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione;
- 10) Qualora, nel corso della validità della concessione, il concessionario intenda effettuare interventi di manutenzione o migliorie sul bene demaniale dovrà sottoporli all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, per le valutazioni di sua competenza, presentando tutta la necessaria documentazione tecnico-amministrativa;
- 11) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 12) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.